



PENALE TRIBUTARIO

Falsa esportazione: rimane la responsabilità oggettiva per il deposito speditore

di Francesca Benini

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

[Scopri di più](#)

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2482 dello scorso 3.2.2025, è tornata a pronunciarsi in merito alla responsabilità del **titolare di un deposito fiscale** (autorizzato per il pagamento di accise), a seguito di uno **svincolo irregolare di gasolio**, agevolato dall'apposizione da parte di un funzionario delle dogane di "visti uscire" **ideologicamente falsi**.

In particolare, la Corte di cassazione si è espressa in merito alla **legittimità** o meno della **richiesta di pagamento di accise** avanzata dall'Agenzia delle Dogane al **titolare di un deposito fiscale** in relazione a **29 operazioni** che avevano formato oggetto di **dichiarazioni di esportazione** da parte della **società proprietaria della merce**.

Il gasolio, secondo la ricostruzione operata dall'Agenzia delle Dogane, non avrebbe **mai lasciato il territorio dell'UE**, integrando la **fattispecie dell'immissione in consumo dei prodotti** e, quindi, la fattispecie dell'esigibilità delle **relative accise in Italia**.

Tuttavia, nel corso di alcune indagini, i verificatori avevano accertato che **lo svincolo irregolare** dei prodotti era stato agevolato dall'apposizione, da parte dell'ufficio doganale competente, di "visti uscire" **ideologicamente falsi per infedeltà del pubblico ufficiale**.

Nonostante l'esito di tali indagini, l'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto, comunque, di procedere con la notifica al **titolare del deposito fiscale** di un **avviso di pagamento** per mezzo del quale aveva contestato al contribuente l'omesso versamento delle accise relative al **gasolio immesso irregolarmente** nel territorio nazionale.

Secondo l'Agenzia delle Dogane, infatti, in caso di **svincolo irregolare della merce**, graverebbe sul titolare del deposito fiscale una **responsabilità oggettiva** per il **pagamento delle accise**.

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta dalla Corte di cassazione con la sentenza oggetto di esame. I giudici di legittimità, infatti, hanno espresso il **principio** secondo il quale il **depositario fiscale**, anche in caso di **falsa esportazione**, è sempre **responsabile per**



l'immissione in consumo sul territorio nazionale.

In altre parole, secondo la Corte di cassazione, la **condotta illecita di un funzionario infedele non esonera il depositario fiscale dal pagamento delle accise**, anche se questi *“risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, anche se sia in buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni, qualora essa non abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti”*.

La Corte di cassazione, nell'esprimere il **citato principio di diritto**, ha richiamato la posizione (estremamente rigida) espressa dalla Corte di Giustizia UE (nello specifico, sentenza 07.09.2023, causa C-323/22) **in materia di svincolo irregolare di prodotti assoggettati ad accisa**.

Per la Corte di Giustizia UE, infatti, la **responsabilità fiscale del depositario** di prodotti in **regime di sospensione di accisa** ha **natura oggettiva** e può essere derogata solo ed esclusivamente **in caso di “perdita” fisica del prodotto**, ossia in caso di impossibilità materiale che lo **stesso prodotto possa essere immesso nel consumo unionale**. Nessuna deroga, invece, a detta della Corte di Giustizia UE, può essere prevista in caso di **svincolo irregolare** dovuto ad un **atto illecito imputabile esclusivamente a un terzo** e, in relazione al quale, il **depositario sia totalmente estraneo**.

Una diversa interpretazione, infatti, secondo la Corte di Giustizia UE, indebolirebbe il ruolo centrale che viene attribuito al **depositario fiscale nella esigibilità delle accise**, compromettendo l'obiettivo della lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

In altre parole, per la Corte di Giustizia UE, è corretto **sacrificare la buona fede** e l'affidamento del depositario fiscale in favore di una ipotesi di **responsabilità oggettiva** che, tuttavia, a parere di chi scrivere, risulta essere difficilmente **compatibile con i principi dell'ordinamento interno**.

È bene evidenziare, in ogni caso, che l'orientamento sopra espresso è stato **disatteso da una parte della giurisprudenza di legittimità** che ha **abbracciato la tesi** secondo la quale il deposito fiscale deve essere chiamato al **pagamento delle accise** esclusivamente nell'ipotesi in cui **non sia in buona fede**.

Più nello specifico, secondo questa parte della giurisprudenza, il titolare del deposito fiscale **non può essere dichiarato solidalmente responsabile** per i fatti posti in essere da terzi, laddove egli abbia utilizzato **tutta la diligenza di un operatore avveduto**, adottando misure ragionevoli per evitare la sua partecipazione alla frode fiscale.

L'interpretazione fornita da questa parte della giurisprudenza è **maggiormente condivisibile** dal momento che risulta essere sicuramente più conforme al **principio comunitario di proporzionalità**.